SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. **137**.

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e definizioni

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.

3. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;

c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;

f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;

g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformità al modello allegato al presente decreto legislativo.

4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera *d)*, punti *iii)* e *iv)*, della decisione quadro, è eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, può essere eseguita, previo accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.
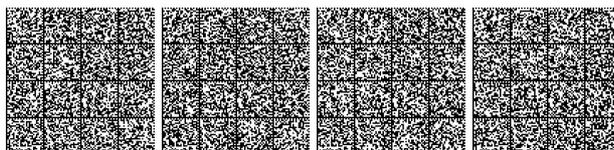
Art. 2.

Autorità competenti

1. Sono autorità competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.

4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 10 alla competente autorità dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorità di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorità giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.

5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorità giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.

Capo II

ESECUZIONE IN ITALIA DELLE DECISIONI DI CONFISCA EMESSE IN ALTRI STATI MEMBRI

Art. 3.

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro può essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.

2. È consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilità:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*.
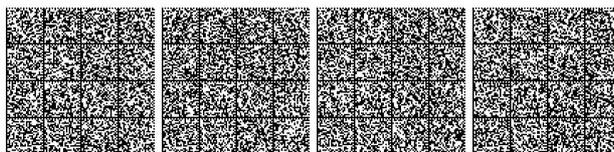
Art. 4.

Garanzia giurisdizionale

1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.

3. L'autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

Art. 5.

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza è dato anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. La sentenza di riconoscimento è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.

3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità:

a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;

b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.

5. In sede di esecuzione l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.

6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.

8. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.

9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.

Art. 6.

Motivi di rifiuto

1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:

a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;

b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca né ha richiesto un nuovo procedimento;

f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;

g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;

h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;

i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera *d)*, punto *iv)*, della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca.

2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*, la Corte di appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.

4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

Art. 7.

Rinvio dell'esecuzione

1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando:

a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva;

c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi;

d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.

3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalità dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

Art. 8.

Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

4. Copia del provvedimento è trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 9.

Concorso di decisioni di confisca

1. Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.

Capo III

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI CONFISCA EMESSE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ITALIANA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Art. 10.

Competenza

1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

2. L'autorità di cui al comma 1 può convenire con l'autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.

Art. 11.

Procedimento di trasmissione

1. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 10 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:

a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;

b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito.

3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.

4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

6. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutività della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Art. 12.

Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.

2. La decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se:

a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;

b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri;

c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

3. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Art. 14.

Destinazione delle somme e dei beni confiscati

1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:

a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;

b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

Art. 15.

Risarcimento

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 16.

Accordi o intese con altri Stati membri

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.

Art. 17.

Clausola di invarianza

1. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca,
come modificato dalla decisione quadro 2009/299/GAI

a) Stati di emissione e di esecuzione:

Stato di emissione: ....

Stato di esecuzione: ....

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di confisca

Denominazione ufficiale: ....

Indirizzo: ....

....

Numero di riferimento del fascicolo: ....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

E-mail (se disponibile): ....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria: ....

....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

....

....

....
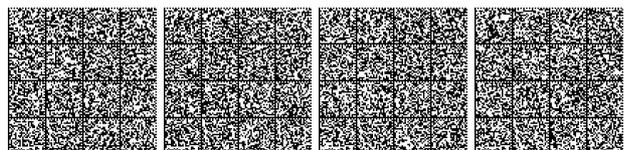
c) Autorità competente per l’esecuzione della decisione di confisca nello Stato di emissione [se diversa dall’autorità giudiziaria di cui alla lettera b)]

Denominazione ufficiale: ....

....

Indirizzo: ....

....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

E-mail (se disponibile): ....

....

Lingue in cui è possibile comunicare con l’autorità competente per l’esecuzione: ....

....

....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell’esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell’esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall’esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail): ....

....

....

d) In caso di designazione di un’autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni di confisca nello Stato di emissione

Denominazione dell’autorità centrale: ....

....

....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): ....

....

Indirizzo: ....

....

Numero di riferimento del fascicolo: ....

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città): ....

E-mail (se disponibile): ....
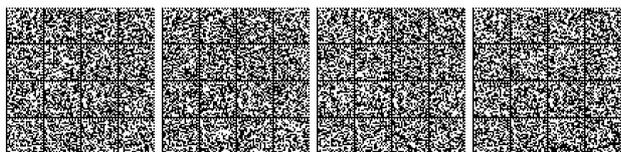
e) L'autorità o le autorità che si possono contattare [qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)]:

☐ Autorità di cui alla lettera b)

può essere contattata per questioni riguardanti: ....

☐ Autorità di cui alla lettera c)

può essere contattata per questioni riguardanti: ....

☐ Autorità di cui alla lettera d)

può essere contattata per questioni riguardanti: ....

f) Qualora la decisione di confisca faccia seguito a un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso allo Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio [1], fornire le informazione pertinenti atte a individuare il provvedimento di blocco o di sequestro (data di emissione e di trasmissione del provvedimento di blocco o di sequestro, autorità a cui è stato trasmesso, numero di riferimento, se disponibile): ....

....

....

g) Quando la decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti.

1. La decisione di confisca è stata trasmessa al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità): ....

....

....

2. La decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi (contrassegnare la casella pertinente):

2.1. Quando la decisione di confisca concerne uno o più beni specifici:

☐ si ritiene che i diversi beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in Stati di esecuzione diversi;

☐ la confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione;

☐ si ritiene che un bene specifico oggetto della decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati;

2.2. Quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

☐ i beni in questione non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI;

☐ il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca,

☐ altro motivo/altri motivi (specificare): ....

....

....

[1] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.
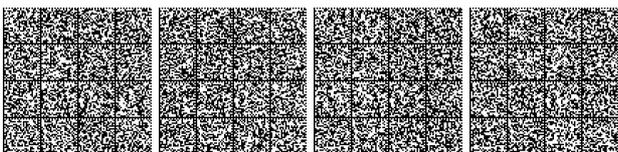
h) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa una decisione di confisca:

1. **Persona fisica**

Cognome: ....

Nome(i): ....

Cognome da nubile (se del caso): ....

Pseudonimi (se del caso): ....

Sesso: ....

Cittadinanza: ....

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se possibile): ....

Data di nascita: ....

Luogo di nascita: ....

Ultimo indirizzo noto: ....

....

Lingue che la persona in questione comprende (se note): ....

....

1.1. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

☐ a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito: ....

....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito: ....

....

Ubicazione dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): ....

....

☐ b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: ....

....

....

1.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

☐ a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];

☐ b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: ....

....

☐ c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: ....

....

....

2. **Persona giuridica**

Nome: ....

Tipo di persona giuridica: ....

Numero di registrazione (se disponibile) ([1]): ....

Sede statutaria (se disponibile) ([1]): ....

Indirizzo della persona giuridica: ....

2.1. Se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

☐ a) lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca possiede beni o un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona giuridica disponga di beni/reddito: ....

....

Descrizione dei beni della persona giuridica giuridica/della fonte del reddito: ....

....

Ubicazione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): ....

....

([1]) Se la decisione di confisca è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione di confisca si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.

☐ b) non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto a), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: ....

....

....

2.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

☐ a) i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione [cfr. lettera i)];

☐ b) lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: ....

....

....

☐ c) non sussistono fondati motivi, ai sensi della lettera b), che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: ....

....

....

i) Decisione di confisca

La decisione di confisca è stata pronunciata il (data): ....

....

La decisione di confisca è passata in giudicato il (data): ....

Numero di riferimento della decisione di confisca (se disponibile): ....
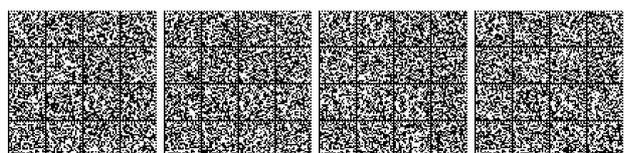
1. Informazioni sul tipo di decisione di confisca:

1.1. Contrassegnare la(le) casella(e) pertinente(i) all'oggetto della decisione di confisca:

☐ una somma di denaro:

importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, indicando la valuta (cifre e lettere): ....

....

importo totale oggetto della decisione di confisca con indicazione della valuta (cifre e lettere): ....

....

☐ bene(i) specifico(i):

descrizione dei beni specifici: ....

....

ubicazione dei beni specifici (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): ....

....

....

se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare: ....

....

1.2. L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (indicare la categoria/le categorie contrassegnando la casella pertinente/le caselle pertinenti):

☐ i) è il prodotto di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto,

☐ ii) è lo strumento di tale reato,

☐ iii) è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di poteri estesi di confisca specificati nelle lettere a), b) e c). La decisione si fonda sul fatto che l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinta che il bene in questione sia il provento di:

☐ a) attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie;

☐ b) analoghe attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze nelle circostanze della fattispecie; o

☐ c) attività criminose della persona condannata quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata stessa;
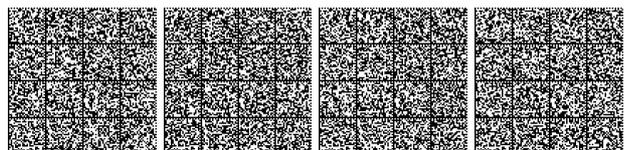
☐ iv) è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni riguardanti i poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

Se sussistono due o più categorie di confisca, fornire precisazioni su quale bene è stato confiscato in relazione a ciascuna categoria: ....

....

2. Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca

2.1 Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca sono stati commessi, inclusi tempo e luogo:

....

....

....

....

....

2.2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

....

....

....

....

....

....

2.3 Se applicabile, contrassegnare il reato o i reati seguenti, cui si riferiscono i reati di cui al punto 2.2, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

☐ partecipazione a un'organizzazione criminale,

☐ terrorismo,

☐ tratta di esseri umani,

☐ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

☐ corruzione,

☐ frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
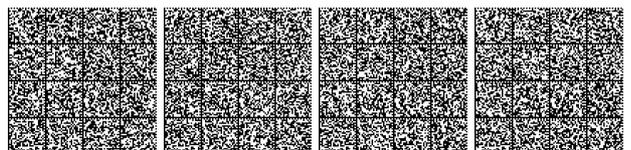
- ☐ riciclaggio di proventi di reato,
- ☐ falsificazione di monete, tra cui l'euro,
- ☐ criminalità informatica,
- ☐ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani,
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- ☐ razzismo e xenofobia,
- ☐ furti organizzati o con l'uso di armi,
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- ☐ truffa,
- ☐ racket ed estorsioni,
- ☐ contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento,
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- ☐ traffico di veicoli rubati,
- ☐ stupro,
- ☐ incendio doloso,
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- ☐ dirottamento di aereo/nave,
- ☐ sabotaggio.

2.4. Qualora il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca, individuati al punto 2.2 non siano contemplati al punto 2.3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione (compresa l'effettiva attività criminosa in questione e non, per esempio, la qualificazione giuridica): ....

....

....

....

....

....

....

j) Procedimento concluso con la decisione di confisca:
Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca:

1. □ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca.

2. □ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo concluso con la decisione di confisca.

3. □ Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

□ 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo concluso con la decisione di confisca ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

□ 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo concluso con la decisione di confisca, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

□ 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

□ 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione di confisca il... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

□ l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

OPPURE

□ l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:
... ...»

k) Conversione e trasferimento di beni

1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, pregasi indicare se lo Stato di emissione acconsente a che la confisca nello Stato di esecuzione assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:

☐ sì

☐ no

2. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, pregasi indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della decisione di confisca possono essere trasferiti nello Stato di emissione:

☐ sì

☐ no

l) Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione di confisca, totalmente o in parte:

☐ sì

☐ no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

☐ detenzione (periodo massimo): ....

☐ lavori di pubblica utilità (o equivalenti) (periodo massimo): ....

☐ altre sanzioni (descrizione): ....

....

m) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): ....

....

....
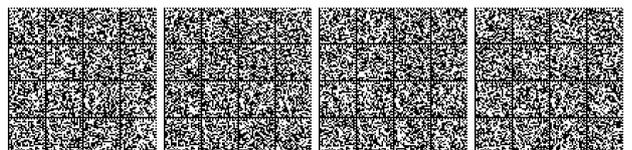
n) Il testo della decisione di confisca è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte: ....

....

Nome: ....

Funzione (titolo/grado): ....

Data: ....

Timbro ufficiale (se disponibile):

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La decisione 2006/783/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328.

– Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251, è il seguente:

«Art. 9 (*Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro , la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* e *f)*, adeguate forme di comunicazione e di informazione nei confronti del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
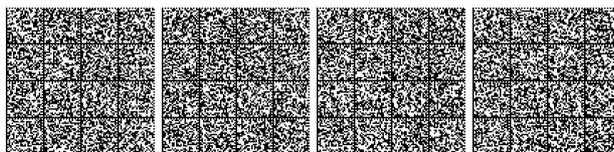
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulta conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un procedimento penale in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sui beni immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità che ha disposto la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r)*, l'ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze, procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Note all'art. 1:

– Per i riferimenti alla decisione 2006/783/GAI e all'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 si vedano le note alle premesse.

– Il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992 n 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1992, n. 133, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n 356, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1992, S.G n. 185, così recita:

«Art. 12-*sexies* (*Ipotesi particolari di confisca*). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*, 416-*bis*, 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma , 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confi-

sca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
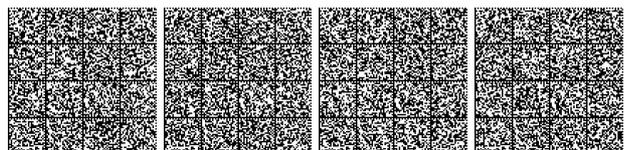
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni .

2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona

2-*quater*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette (75) (76).

4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

– Il testo degli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O, così recita:

«Art. 24 (*Confisca*). — 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo».

«Art. 34 (*L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*). — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.
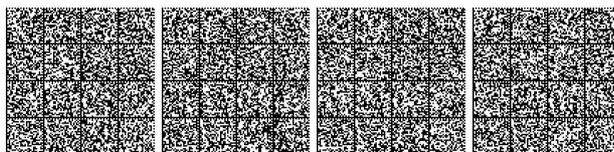
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'art. 27.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3."

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 10 (*Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore*). — 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».

Note all'art. 3:

– La Convenzione del 26 luglio 1995 è pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.

Note all'art. 5:

– Il testo dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale è il seguente:

«Art. 127 (*Procedimento in camera di consiglio*). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (1), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2».

– Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2004, n. 57, S.O., così recita:

«Art. 15 (L) (*Costituzione di vincoli*). — 1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).

2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L)».

– Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 12 maggio 2004, n.170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2004, n. 164, è il seguente:

«Art. 10 (*Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale*). — 1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.

2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.

3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Note all'art. 6:

– Il testo degli articoli 7,8,9,10,11,12 e 13 del Codice Penale è il seguente:

«7 (*Reati commessi all'estero*). — È punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] ;

2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];

4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana».

«8 (*Delitto politico commesso all'estero*). — Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici».

«9 (*Delitto comune del cittadino all'estero*). — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4].

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto».
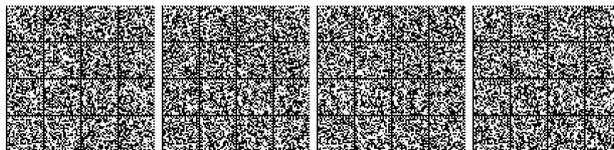
«10 (*Delitto comune dello straniero all'estero*). — Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene».

«11 (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [c.p. 138, 201; c.p.p. 730].

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342]».

«12 (*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*). — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]:

1. per stabilire la recidiva [c.p. 99, 100, 101] o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità [c.p. 102, 103, 104] o la professionalità nel reato [c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p. 108] (1);

2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [c.p. 19, 28];

3. quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [c.p. 199, 215] ;

4. quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [c.p. 185].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p. 128, 129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.».

«13 (*Estradizione*). — L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost. 10; c.p. 1; c.p.p. 697].

L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradizione del cittadino [c.p. 4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [Cost. 26].».

Note all'art. 8:

– Per i riferimenti dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 10:

– Il testo dell'art. 665 del Codice di Procedura Penale così recita:

«TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo I

Giudice dell'esecuzione

(commento di giurisprudenza)

"Art 665 (Giudice competente)

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario .

4-*bis*. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio"».

– Per i riferimenti agli articoli 24 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159 si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 14:

– Il testo dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, S.O., è il seguente:

«Art. 61 (*Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica*). — (*omissis*)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

(*omissis*)».

– La Decisione 2005/212/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68.

– Il libro I titolo III del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n . 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O., così recita:

«Titolo III

L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Capo I

L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art. 36 (Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art. 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

Art. 37 (Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'art. 36.

Art. 38 (Compiti dell'Agenzia)

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'art. 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

Art. 39 (Assistenza legale alla procedura)

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità».

Note all'art. 15:

– Per i riferimenti al comma 23, dell'art. 61, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano i riferimenti all'art. 14.

15G00152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 agosto 2015.

Autorizzazione all'Istituto «A.C.O.F. Scuola di psicoterapia integrata e di comunità» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Busto Arsizio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 15 luglio 2008 con il quale l'Istituto «A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Busto Arsizio (Varese), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 5 settembre 2008 di cambio di denominazione del suddetto Istituto in: A.C.O.F. Scuola di psicoterapia integrata e di comunità;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Busto Arsizio (Varese) da Via Varzi, 16 - a Via Andrea Costa, 29;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 dicembre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 28 aprile 2015 trasmessa con nota prot. 965 del 6 maggio 2015;

Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «A.C.O.F. Scuola di psicoterapia integrata e di comunità» abilitato con decreto in data 15 luglio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Busto Arsizio (Varese) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via Varzi, 16 - a Via Andrea Costa, 29.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A06697

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 luglio 2015.

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione alla difesa, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:

a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

b) l'art. 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;

c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;

d) l'art. 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;

e) l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'art. 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonché l'art. 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'art. 404, comma 2, lettera *a)*, o di cui al comma 8, lettera *a)*, è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, reg. n. 8, fg. n. 325);

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012, reg. n. 5, fg. n. 365);

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012 e 2013 (registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014, fg. n. 1597);

Visto il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;

Ravvisata l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione che consenta di proseguire, in linea con i criteri fissati con il citato decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;

Ritenuto altresì, di dover consentire agli utenti portatori di handicap (accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o il cui nucleo familiare convivente comprenda, alla data del 7 maggio 2014, un portatore di handicap così accertato, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, di presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto;

Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, espressi dalla 4ª Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati in data 24 giugno 2015;

Ritenuto in particolare, di dover recepire i contenuti della condizione numero 1 sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero che sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap o con familiare portatore di handicap anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;

Ritenuto al riguardo, opportuno estendere la protezione di tali utenti portatori di handicap, consentendo anche a coloro che hanno avuto il riconoscimento dell'handicap grave dopo il 31 dicembre 2010 la permanenza nella conduzione dell'alloggio con il pagamento del canone pagato a quella data ovvero del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Ritenuto di dover recepire i contenuti della condizione numero 2 formulata sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero che gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, così come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;

Ritenuto di poter recepire i contenuti della condizione numero 3 formulata sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero assicurare che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo *status* giuridico ferme restando, tuttavia, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014;

Ritenuto altresì, di non poter aderire ai contenuti di cui alla condizione numero 4 formulata dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica - ovvero che a tutti i soggetti rientranti nelle categorie protette non sia imposto l'obbligo di rilascio, finché le condizioni di appartenenza alla categoria protetta non vengano meno fatti salvi i casi di accertata e continuata morosità - in quanto riferiti ad un obbligo che non può essere rimosso con il decreto in parola, essendo normato dalla disciplina legislativa primaria dettata dall'art. 286, recante «Determinazione dei canoni» del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, titolato Codice dell'ordinamento militare;

Preso atto delle indicazioni formulate dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con la condizione numero 5 e analogamente riprese dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con la condizione numero 5, circa l'adozione delle norme regolamentari illustrate nella risoluzione Rugghia ed altri n. 8/00177, approvata dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 2012, concernenti l'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della difesa, nel senso di prevedere, in tali casi, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'art. 404, comma 4, lettera *a)* del citato decreto del Presidente della Repubblica, qualora più favorevole per l'acquirente, in relazione alle quali il Governo si riserva, in sede di revisione del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, di provvedere nel senso indicato;

Ritenuto infine, quanto alla condizione numero 4 della IV Commissione difesa della Camera dei deputati, e all'osservazione di cui alla lettera a. della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica - ovvero di revisione, previa acquisizione del parere concorde della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei prezzi per la vendita con sistema d'asta, per gli alloggi liberi, nonché dei prezzi per l'opzione degli immobili occupati da conduttori che ancora non hanno esercitato l'opzione all'acquisto che ad esse sia necessario dare adempimento attraverso iniziative da assumersi successivamente, in quanto materia afferente a disciplina normativa di rango primario e regolamentare;

Preso atto della necessità, rappresentata rispettivamente dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con l'osservazione di cui alla lettera *b)* e dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con l'osservazione di cui alla lettera *a)*, al fine di evitare il ripetersi di una carenza di informazione sui contenuti del decreto, di dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del decreto approvato;

Preso atto inoltre di dover valutare, secondo le indicazioni formulate dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con l'osservazione di cui alla lettera *b)*, l'opportunità di procedere all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze, disponendo l'avvio, a cura dello Stato Maggiore della difesa, di uno specifico studio di fattibilità di tale gestione unificata;

Preso atto delle indicazioni formulate dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con l'osservazione di cui alla lettera *c)* relative all'opportunità di fornire informazioni più puntuali sui dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze armate in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit ovvero surplus rispetto all'esistente;

Decreta:

Art. 1.

Patrimonio abitativo

1. Il patrimonio abitativo della difesa di cui all'art. 279, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «Codice», in dotazione al 1° gennaio 2015, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.

2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 306, commi 2 e 3, del Codice, per l'anno 2014, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.

3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativo all'anno 2014, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012 e 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni 2012 e 2013, è sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.

4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.

5. I dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze armate in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit ovvero surplus rispetto all'esistente, sono indicati nell'allegato C, Tabelle 6, 7, 8 e 9.

6. Gli allegati A, B e C, le nove tabelle in essi contenute e le relative note costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela.

1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo: gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. Agli utenti di cui al comma 1 che abbiano in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio è concessa una proroga pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento.

Art. 3.

Condizioni di proroga alla conduzione dell'utenza per particolari categorie meritevoli di tutela

I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, nonché i beneficiari della proroga di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.

Art. 4.

Disposizioni concernenti anche l'applicazione del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014

1. Gli utenti che non hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Negli altri casi di handicap accertati, l'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di riconoscimento dell'handicap stesso. Il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione.

2. Agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap è riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Nei casi di handicap accertati dal 1° gennaio 2011, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, gli utenti sono ammessi al pagamento del canone pagato alla data del 31 dicembre 2010, qualora a quella data fossero utenti di alloggio di servizio. Nei casi in cui tali utenti non fossero già utenti di alloggio di servizio alla data del 31 dicembre 2010, essi sono ammessi al pagamento del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se più favorevole all'utente e previa presentazione della citata istanza.

3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, nonché quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano nel senso che i benefici ivi previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

4. Gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, così come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat.

5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, si applicano altresì nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge.

6. Fermi restando gli ambiti applicativi ed i limiti temporali di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, rientrano nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico.

Art. 5.

Disposizioni relative alle soglie di reddito ai fini dell'alienazione degli alloggi di servizio e all'aggiornamento della situazione reddituale degli utenti ai fini della determinazione dei canoni di occupazione.

1. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.

2. L'amministrazione procede, su documentata istanza dell'interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento del canone di occupazione dell'alloggio.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato in premessa.

Art. 6.

Disposizioni relative alla pubblicazione e corretta applicazione delle disposizioni recate dai decreti di gestione annuale del patrimonio alloggiativo della difesa.

1. Lo Stato maggiore della difesa provvede a dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalità più consone il testo del presente decreto, nonché a diramare le istruzioni necessarie alla miglior applicazione della disciplina così come risultante alla stregua del medesimo.

2. Lo Stato maggiore della difesa dispone l'avvio di uno studio di fattibilità circa la gestione unificata del patrimonio abitativo in senso interforze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 luglio 2015

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2015
Difesa, foglio n. 1664

Allegato "A"

Tabella 1

SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
ENTITA' ED UTILIZZO

ANNO 2014

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
	2014	2014	2014	2014
ASIR	21	11	9	41
ASI	2.469	1.864	3.694	8.027
AST	7.123	399	730	8.252
ASGC	177	314	1	492
TOTALE	**9.790** (a)	**2.588** (b)	**4.434** (c)	**16.812** (*)

Tabella 2

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ANNO 2014

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ASI	224	224	198	184	405	369	827	777
AST	2.296	1.939	272	257	259	231	2.827	2.427
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42
TOTALE	**2.556** (1)	**2.199** (2)	**476**	**447** (3)	**664**	**600** (4)	**3.696**	**3.246**

(1) Come riportato nella nota (1) della Tabella 2 di cui al D.M. 07 maggio 2014, si ribadisce che il dato reale, al netto degli alloggi rogitati, è pari a 2.323 (2.556 - 13 - 220 = 2.323).

(2) Il dato specifico non comprende le 124 unità abitative rogitate nel corso del 2014. Quindi, il dato reale è pari a 2.199 alloggi (2556 - 13 - 220 -124 = 2.199).
Inoltre, il dato in argomento comprende sia le unità abitative inserite nel piano di alienazione (con l'esclusione degli alloggi già rogitati), sia altre unità abitative che, ancorché non utili, non è stato possibile inserire nel pacchetto degli alienabili per vari motivi (unità abitative ubicate nelle Regioni/Province autonome, ovvero gli alloggi ritenuti "non vendibili" da GENIODIFE).

(3) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 29 unità abitative. Trattasi degli alloggi venduti nel corso del medesimo anno 2014.

(4) Il numero degli alloggi non più utili dell'AM (anno 2014), rispetto all'anno precedente (anno 2013), è diminuito di n. 64 unità abitative a seguito della cessione definitiva degli alloggi ubicati rispettivamente: n. 1 in Vicenza (VI), n. 1 in Trecate (NO), n. 1 in Bagnoli di Sopra (VE), n. 1 in Bellariva di Rimini (RN), n. 22 in Rimini (RN) e n. 38 in Roma (RM), come specificato nella nota (c) in Tabella 1.

Tabella 3

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI
RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (■)

ALLOGGI	SME						SMM						SMA						TOTALE					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ASI	0	73	0	0	0	0	10	22	0	- 2	- 15	-14	249	0	0	0	- 11	-36	259	95	0	- 2	- 26	-50
AST	0	172	0	0	- 30	-357	0	107	0	- 7	- 39	-15	49	0	0	0	- 11	-28	49	279	0	- 7	- 80	-400
ASGC	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
TOTALE	**0**	**251**	**0**	**0**	**- 30 (°)**	**-357** (*)	**10**	**129**	**0**	**- 9**	**- 54**	**-29** (**)	**298**	**0**	**0**	**0**	**- 22**	**-64** (***)	**308**	**380**	**0**	**- 9**	**- 106**	**-450**

(■) I dati riportati in Tabella 3 rappresentano i "parziali" riferiti a ciascuno degli anni specificati. La sommatoria complessiva è indicata nel TOTALE riportato in Tabella 2 (3.246).

(°) Il dato specifico è riferito a n. 30 alloggi, siti in Remanzacco (UD), rientrati nella funzionalità dell'EI. Tali unità abitative, infatti, sono state ufficialmente espunte dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 140/1/5/2013 di GENIODIFE datato 05 novembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2013).

Il dato specifico, inoltre, non include n. 6 alloggi, siti in Asti, anch'essi espunti dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 132/1/5/2013 di GENIODIFE datato 27 agosto 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2013). Tali alloggi, infatti, ancorché continuino ad essere non funzionali per le esigenze istituzionali dell'E.I., sono stati espunti per motivi differenti dal loro futuro reimpiego in ambito Forza Armata.

(*) Il dato specifico è riferito a n. 357 alloggi che tiene conto dell'espunzione degli alloggi alienati nei vari anni (13+220+124).

(**) Il dato specifico si riferisce ai n. 29 alloggi della MM venduti nel corso del 2014.

(***) Il dato specifico si riferisce ai n. 64 alloggi dell'AM.
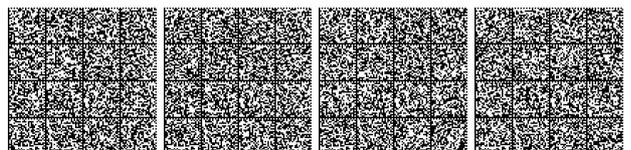
NOTE (ANNO 2014)

(a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 150 unità.
Tale diminuzione è dovuta alle revoche di costituzione effettuate soprattutto a seguito dei rogiti che hanno interessato gli alloggi in alienazione, nel corso del medesimo anno 2014.
Per quanto attiene agli alloggi ASIR, si evidenzia che alla luce della Legge di Stabilità 2015, gli stessi subiranno durante l'anno 2015 una drastica riduzione (l'Esercito ha già in corso le pratiche finalizzate alla contrazione delle 21 unità alle 3 previste (Capo di SMD, Segretario Generale della Difesa/DNA e Capo di SME).

(b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 47 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 29 unità) ed al cambio destinazione d'uso di altre unità abitative (n. 18 unità).

(c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2014 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2013, di n. 62 unità.
In particolare, in ambito:
- 1ª R.A., sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti n. 26 alloggi:
  - ARN 1139 (ASI) in Bellariva di Rimini (RN);
  - ARN 1185, ARN 1171, ARN 1172, ARN 1220, ARN 1235, ARN 1167, ARN 1168, ARN 1202, ARN 1208, ARN 1209, ARN 1218, ARN 1221, ARN 1225, ARN 1226, ARN 1227, ARN 1228, ARN 1229, ARN 1230, ARN 1234, ARN 1238, ARN 1241, ARN 1246 (ASI) in Rimini (RN);
  - AVI 1397 (AST) in Vicenza (VI);
  - ANO 0185 (ASI) in Trecate (NO);
  - APD 0023 (ASI) in Bagnoli di Sopra (VE);
- Comando Scuole AM/3ª R.A., vi è stato un incremento di n. 1 unità abitativa, a seguito del transito nella tipologia ASI di n. 1 alloggio della tipologia APP ubicato nel comprensorio abitativo di ALGHERO (SS);
- Circoscrizione alloggiativa di Roma:
  - sono stati alienati (ai sensi dell'art. 306 del D.Lgs. 66/2010) i seguenti 38 alloggi: ARM 1377, ARM 1453, ARM 1446, ARM 1371, ARM 1434, ARM 1375, ARM 1436, ARM 1414, ARM 1424, ARM 1403, ARM 1430, ARM 1417, ARM 1428, ARM 1368, ARM 1399, ARM 1410, ARM 1452, ARM 1421, ARM 1398, ARM 1366, ARM 1432, ARM 1381, ARM 1447, ARM 1405, ARM 1445, ARM 1433, ARM 1435 (AST), ARM 1854, ARM 1386, ARM 1444, ARM 1439, ARM 1420, ARM 1418, ARM 1442, ARM 1364, ARM 1449, ARM 1412, ARM 1448 (ASI) in Ostia Lido (RM);
  - è stato immesso in ciclo n. 1 nuovo alloggio della tipologia ASI.

Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che in ambito:
- 1ª R.A., è stato effettuato il transito di n. 1 alloggio dalla categoria ASI alla categoria AST;
- Comando Scuole AM/3ª R.A., è stato effettuato il transito di n. 3 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI;
- COMSEV, è stato effettuato il transito di n. 7 alloggi dalla categoria AST alla categoria ASI.

Allegato "B"

Tabella 4

SITUAZIONE ALLOGGI ALIENABILI

INSERITI NEL DECRETO DIRETTORIALE

14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010)

VENDUTI NELL'ANNO 2014

	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti
TOTALE	**2.186**	**124** (***)	**333**	**29**	**355**	**64**	**2.874**	**217**

(***) Il Totale degli alienabili (Anno 2014), rispetto al Totale degli alienabili precedente (Anno 2013) è diminuito di n. 40 unità abitative, a seguito dei Decreti Direttoriali di GENIODIFE menzionati nelle note alla Tabella 3. Tali Decreti, infatti, hanno sanzionato l'espunzione di:
– n. **18** alloggi in CASSINO (Decreto n. 156/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013), n. **6** alloggi in MONOPOLI (Decreto n. 155/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013) e n. **1** alloggio in MANTOVA (Decreto n. 170/1/5/2014, in data 13 maggio 2014), dell'E.I.;
– n. **15** alloggi in TARANTO (Decreto n. 154/1/5/2013, in data 23 dicembre 2013), della M.M..

Tabella 5

SITUAZIONE ULTERIORI ALLOGGI ALIENABILI

	SME			SMM			SMA			TOTALE		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Allegato "C"

Tabella 6

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ESERCITO

COMANDO		Totale alloggi
COMANDO CAPITALE	(Lazio)	2478
COMANDO SARDEGNA	(Sardegna)	320
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	(Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia)	1299
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	(Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Campania, Basilicata)	1337
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	(Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria)	564
COMANDO FORZE DIFESA NORD	(Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	3575
TOTALE		9573

Tabella 7

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO MARINA

REGIONE	Totale alloggi
Lazio	481
Val d'Aosta	000
Piemonte	3
Lombardia	3
Liguria	417
Friuli Venezia Giulia	8
Abruzzo	8
Marche	118
Umbria	000
Toscana	200
Molise	1
Trentino Alto Adige	000
Veneto	145
Emilia Romagna	7
Puglia	501
Campania	61
Calabria	15
Basilicata	000
Sicilia	279
Sardegna	341
TOTALE	2588

Tabella 8

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO AERONAUTICA

REGIONE	Totale alloggi
Lazio	1068
Val d'Aosta	0000
Piemonte	159
Lombardia	353
Liguria	29
Friuli Venezia Giulia	128
Abruzzo	9
Marche	54
Umbria	000
Toscana	302
Molise	000
Trentino Alto Adige	8
Veneto	461
Emilia Romagna	353
Puglia	688
Campania	202
Calabria	000
Basilicata	000
Sicilia	356
Sardegna	254
TOTALE	4434

Tabella 9

ESIGENZE DI ALLOGGI PER LE FORZE ARMATE IN BASE ALLE NORME VIGENTI CON EVENTUALE DEFICIT/SURPLUS RISPETTO ALL'ESISTENTE.

Esercito	l'esigenza alloggiativa, aggiornata sulla base del nuovo modello della Forza Armata, è stata valutata in 25.000 alloggi di nuova realizzazione per il personale dell'Esercito, con un deficit di 15.427 unità.
Marina	l'esigenza alloggiativa, aggiornata sulla base del nuovo modello della Forza Armata, è stata valutata in 6.084 alloggi di nuova realizzazione per il personale, con un deficit di 3.496 unità.
Aeronautica	l'esigenza alloggiativa, aggiornata sulla base del nuovo modello della Forza Armata, è stata valutata in 8.450 alloggi di nuova realizzazione per il personale, con un deficit di 4.016 unità.

15A06677

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2015.

Scioglimento della «Casa Latina società cooperativa edilizia», in Fondi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Casa Latina Società Cooperativa Edilizia» con sede in Fondi (LT) (codice fiscale n. 02579790599), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Claudio Tonetti, nato a Sutri (VT) il 24 agosto 1954 (codice fiscale TNTCLD54M24L017W), domiciliato in Roma, piazzale Ezio Tarantelli n. 100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06662

DECRETO 29 maggio 2015.

Scioglimento della «La natura e i bambini società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

«La natura e i bambini società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale 08836771009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato, via Antonino Pio n. 65.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06663

DECRETO 13 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bottegas-Filiera Minima-Solidale soc. coop.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Bottegas-Filiera Minima-Solidale Soc. Coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla misura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 63.931,00, si riscontra una massa debitoria di € 291.892,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 229.897,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bottegas-Filiera Minima-Solidale Soc. Coop.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06919550969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, (codice fiscale BSC SVT 75D13 F205A) nato a Milano (Milano) il 13 aprile 1975, e ivi domiciliato in via Monte Nero, n. 117.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06641

DECRETO 20 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra società cooperativa», in Ghedi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Azzurra società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio, depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.723,00, si riscontra una massa debitoria di € 362.464,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 356.749,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 254-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra società cooperativa», con sede in Ghedi (BS) (codice fiscale 02985830989) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Sesto, (codice fiscale SSTNTN61S291114X) nato a San Pietro in Guarano (CS) il 29 novembre 1961, e domiciliato in Brescia (BS), via Rodolfo Vantini, n. 121.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà ssere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06640

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Orobica - società cooperativa», in Verdellino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa Edilizia Orobica - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 989.728,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.106.135,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 116.407,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Orobica - società cooperativa», con sede in Verdellino (BG) (codice fiscale 01473550166) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Filippo Zucchelli (C.F.ZCCFPP64R05G159V), nato a Osio Sopra (BG) il 5 ottobre 1964, e domiciliato in Bergamo (BG), Via Pignolo, 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06638

DECRETO 23 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fraternità Sebino - Società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Pisogne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fraternità Sebino - Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultane della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla misura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 165.519,00, si riscontra una massa debitoria di € 755.707,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 640.188,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fraternità Sebino - Società Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione», con sede in Pisogne (BS) (codice fiscale 02239410984) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri, (codice fiscale PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia (BS) il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (BS), via IV Novembre, n. 5/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale ammistrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 luglio 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06639

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0960
Yen	136,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,034
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,70710
Fiorino ungherese	311,27
Zloty polacco	4,1968
Nuovo leu romeno	4,4118
Corona svedese	9,5958
Franco svizzero	1,0800
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0260
Kuna croata	7,5310
Rublo russo	70,4100
Lira turca	3,0591
Dollaro australiano	1,4884
Real brasiliano	3,8559
Dollaro canadese	1,4392
Yuan cinese	6,8058
Dollaro di Hong Kong	8,4968
Rupia indonesiana	14823,56
Shekel israeliano	4,1754
Rupia indiana	70,0028
Won sudcoreano	1275,09
Peso messicano	17,7623
Ringgit malese	4,3144
Dollaro neozelandese	1,6668
Peso filippino	50,213
Dollaro di Singapore	1,5191
Baht tailandese	38,513
Rand sudafricano	13,9475

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06657

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1055
Yen	137,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,70880
Fiorino ungherese	312,25
Zloty polacco	4,1973
Nuovo leu romeno	4,4151
Corona svedese	9,5853
Franco svizzero	1,0859
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0835
Kuna croata	7,5415
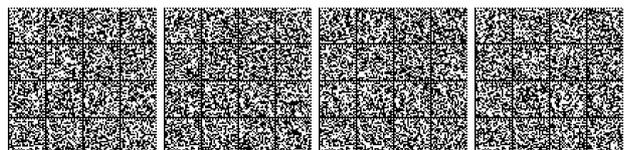
Rublo russo	70,8091
Lira turca	3,0596
Dollaro australiano	1,5092
Real brasiliano	3,8366
Dollaro canadese	1,4454
Yuan cinese	6,9923
Dollaro di Hong Kong	8,5743
Rupia indonesiana	15073,49
Shekel israeliano	4,2210
Rupia indiana	70,9786
Won sudcoreano	1304,40
Peso messicano	17,9843
Ringgit malese	4,3927
Dollaro neozelandese	1,6866
Peso filippino	50,925
Dollaro di Singapore	1,5465
Baht tailandese	39,013
Rand sudafricano	14,0630

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06658

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1155
Yen	138,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,71490
Fiorino ungherese	311,21
Zloty polacco	4,1889
Nuovo leu romeno	4,4132
Corona svedese	9,5815
Franco svizzero	1,0864
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0760
Kuna croata	7,5645
Rublo russo	72,1582
Lira turca	3,0965
Dollaro australiano	1,5128
Real brasiliano	3,8597
Dollaro canadese	1,4467
Yuan cinese	7,1234
Dollaro di Hong Kong	8,6500
Rupia indonesiana	15334,84
Shekel israeliano	4,2518
Rupia indiana	72,1940
Won sudcoreano	1310,33
Peso messicano	18,0895
Ringgit malese	4,5061
Dollaro neozelandese	1,6847
Peso filippino	51,495
Dollaro di Singapore	1,5652
Baht tailandese	39,321
Rand sudafricano	14,2173

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06659

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1109
Yen	138,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,7106
Fiorino ungherese	310,67
Zloty polacco	4,1882
Nuovo leu romeno	4,4100
Corona svedese	9,4520
Franco svizzero	1,0849
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,07
Kuna croata	7,5475
Rublo russo	71,4290
Lira turca	3,0993
Dollaro australiano	1,5121
Real brasiliano	3,8793
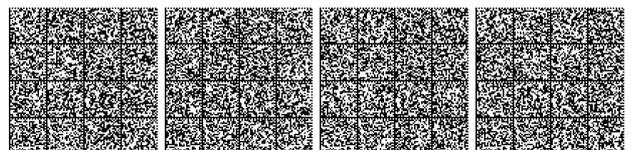
Dollaro canadese	1,4455
Yuan cinese	7,1078
Dollaro di Hong Kong	8,6120
Rupia indonesiana	15368,89
Shekel israeliano	4,2264
Rupia indiana	72,4630
Won sudcoreano	1309,14
Peso messicano	18,0982
Ringgit malese	4,4555
Dollaro neozelandese	1,6895
Peso filippino	51,312
Dollaro di Singapore	1,5539
Baht tailandese	39,1900
Rand sudafricano	14,2205

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06660

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1171
Yen	138,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,71450
Fiorino ungherese	310,69
Zloty polacco	4,1862
Nuovo leu romeno	4,4257
Corona svedese	9,4308
Franco svizzero	1,0875
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1375
Kuna croata	7,5435
Rublo russo	72,4516
Lira turca	3,1652
Dollaro australiano	1,5122
Real brasiliano	3,9100
Dollaro canadese	1,4571
Yuan cinese	7,1396
Dollaro di Hong Kong	8,6640
Rupia indonesiana	15387,80
Shekel israeliano	4,2187
Rupia indiana	72,6199
Won sudcoreano	1314,78
Peso messicano	18,3260
Ringgit malese	4,5583
Dollaro neozelandese	1,7033
Peso filippino	51,557
Dollaro di Singapore	1,5667
Baht tailandese	39,322
Rand sudafricano	14,2927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06661

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate suini»

Estratto provvedimento n. 551 del 4 agosto 2015

Medicinale veterinario: REGUMATE SUINI.

A.I.C. n. 102187034 - confezioni: flacone da 1 l non pressurizzato.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Oggetto: variazione di tipo IB classificata B.II.f.1.b.2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito: dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza, limitatamente alla confezione «flacone da 1 l non pressurizzato» l'estensione del periodo di validità dopo prima apertura da 30 giorni a 90 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato al paragrafo 6.3, relativamente alla confezione da 1 l, sostituendo la frase: da: «Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni.», a: «Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 90 giorni.».

I testi del foglietto illustrativo e delle etichette del flacone da 1 litro devono essere modificati di conseguenza nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06693
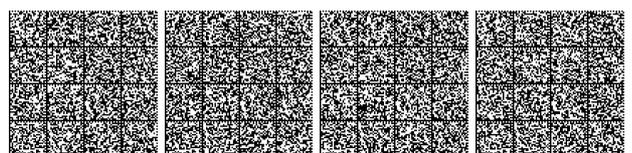
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate»

Estratto provvedimento n. 552 del 5 agosto 2015

Medicinale veterinario: ESTRUMATE.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100140021;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100140033;

10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100140045.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi Snc - Centro direzionale Milano due - palazzo Canova 20090 Segrate (Milano).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II, C.I.6. Modifica/he della/e indicazioni terapeutiche; *a)* aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta di un'indicazione terapeutica per la specie suina.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue: RCP Punto 4.2 (e relative sezioni *PIL)*: inserire nella sezione dedicata alle indicazioni terapeutiche del suino: «impiego nel *post-partum* nelle scrofe di allevamenti con problemi riproduttivi puerperali, per ridurre i tempi della involuzione uterina, ridurre l'intervallo svezzamento-estro e, conseguentemente, l'intervallo svezzamento-concepimento.».

Inoltre, in tutti gli stampati, il termine «regressione uterina» dovrà essere sostituito con il termine «involuzione uterina».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06694

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac KC»

Estratto provvedimento n. 554 del 6 agosto 2015

Medicinale veterinario: NOBIVAC KC.

Confezioni:

5 flaconi da 1 dose + diluente in scatola di cartone - A.I.C. n. 103962027;

25 flaconi da 1 dose + diluente in scatola di cartone - A.I.C. n. 103962041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31-Boxmeer-Olanda 5830 (NL).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAin, n. B.II.e.6 a modifica apportata a un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito: modifica che ha un impatto sulle informazioni relative al prodotto.

Si accetta la modifica del materiale delle scatole contenenti i flaconi da cartone a PET per le confezioni suindicate. Le nuove confezioni con scatola in PET contenenti 5 o 25 flaconi da 1 dose + solvente, aventi rispettivamente numero di A.I.C. 103962167 e 103962179, sostituiscono le corrispondenti confezioni aventi la scatola di cartone.

Di conseguenza viene modificato il punto 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito riportato:

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

1 flacone da 1 dose + diluente in scatola di cartone - A.I.C. n. 103962015;

5 flaconi da 1 dose + diluente in scatola in PET - A.I.C. n. 103962167;

10 flaconi da 1 dose + diluente in scatola di cartone - A.I.C. n. 103962039;

25 flaconi da 1 dose + diluente in scatola in PET - A.I.C. n. 103962179;

50 flaconi da 1 dose + diluente in scatola di cartone - A.I.C. n. 103962054.

Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere aggiornati in conformità alle modifiche apportate all'RCP.

Si autorizza la implementazione della suddetta modifica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Le confezioni aventi numero di A.I.C. n. 103962027 e n. 103962041 presenti in commercio alla data del 30 settembre 2015 potranno essere vendute sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 468 del 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2015, contenente errori materiali.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06695

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-203) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.